S.A.F.

DEDUCIBILITA' FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI

ELENA DEMARZIANI

M

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

LE DONAZIONI

- Imposte dirette TUIR dpr 917/86 D.Lgs 460/97 D.L. 35/2005 L. 266/91
- Imposte indirette D.Lgs 346/90 D.Lgs 347/90

Chi sono i donatori?

- PERSONE FISICHE
- •PERSONE GIURIDICHE (Società e enti)

Cosa si può donare?

- DENARO
- •BENE O SERVIZI IN NATURA



AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTE DIRETTE

LE TIPOLOGIE DI RISPARMIO FISCALE SONO:

Detrazione d'imposta – consiste in un risparmio fisso, calcolato in % sull'importo erogato.

Deduzione del reddito – consiste nell'abbattimento del proprio reddito imponibile di un importo pari alla somma donata.

La deduzione dal reddito è più vantaggiosa della detrazione poiché, nel caso delle persone fisiche, le aliquote d'imposta sono progressive (crescono al salire del reddito) tale vantaggio aumenta al salire del reddito del soggetto donante.



Non sempre tutto l'importo donato è ammesso al beneficio fiscale. Perché ci sia un risparmio fiscale deve esserci anche un reddito tassabile: se non ci sono redditi non ci sono imposte da pagare. Ed è altrettanto ovvio però che non ci sono limiti alle donazioni: ognuno è libero di donare quello che vuole. Il risparmio fiscale è solo una conseguenza pratica di un atto compiuto con finalità diverse.

COME VERSARE

In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in contanti e preferire uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una "traccia" del pagamento eseguito:

- Bonifico bancario e postale
- Assegno circolare o assegno bancario non trasferibile
- Carte di credito o carte di debito
- Carte prepagate
- Versamento con bollettino postale



Come si ottiene il risparmio d'imposta?

E necessario presentare la dichiarazione dei redditi. Le persone fisiche possono presentare il modello 730 (ricorrendone i presupposti) oppure il modello Unico. Società e enti presenteranno il modello Unico. In tutti i casi è necessario conservare la documentazione che prova la spesa: è importante farsi rilasciare dall'ente la ricevuta che attesta la donazione, ma è opportuno conservare anche copia della modalità di pagamento prescelta (copia dell'assegno, ricevuta della carta di credito o del bonifico)

QUALITA' DEL BENEFICIARIO

- 1. LE DONAZIONI ALLE ONLUS comprese Onlus di diritto (Organismi di volontariato, ONG, Cooperative sociali)
 - A. DENARO
 - **B. PERSONALE DIPENDENTE**
 - C. DONAZIONE DI BENI
 - D. DONAZIONI DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI
 - E. IMMOBILI E CREDITI
- 2. LE DONAZIONI PER LA RICERCA SCIENTIFICA NON ONLUS
- 3. LE DONAZIONI VERSO LE ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (spettacolo, paesaggistico, ONG, beni culturali, storico artistico, musicale, educazione, istruzione, assistenza sociale socio sanitaria, sostentamento clero, A.S.D, A.P.S)
- 4. 5 PER MILLE



1. A. DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

1 - DA PERSONE FISICHE

2 - DA IMPRESE

3- DA ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' NON COMMERCIALE ASSIMILATI ALLE PERSONE FISICHE O DA ENTI NON COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' COMMERCIALE ASSIMILATI ALLE IMPRESE



1.A.LE DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

1 - PERSONE FISICHE

Art.15 c.1.1

DONATORI: persone fisiche e sono equiparati tutti gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale (associazioni, enti religiosi, fondazioni)

BENEFICIARI: Onlus (e anche Fondazioni e Associazioni e Comitati per iniziative umanitarie, sia laiche che religiose, nei Paesi non appartenenti al Terzo Mondo)



Ci sono due possibilità:

- 1. DISCIPLINA A: In base all' Art. 15 TUIR si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda al 24% dell'importo donato per il 2013, mentre per il 2014 il 26% per importo non superiore a 2065.83€ annui.
- 2. DISCIPLINA B: In base al D.L. 35/2005 convertito in L. 14/05/2005 (legge più dai meno versi) da si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro e in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo e comunque nella misura massima di 70.000€ annui per Onlus ex art. 10 c. 1 (associazioni sociale e sociosanitarie),8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente),9 (promozione della cultura e dell'arte) D.Lgs 04.12.97 n. 460

NB importo massimo di € 70.000 ovvero il reddito complessivo annuale del soggetto è di 700.000€, se reddito inferiore il limite è il 10% del reddito medesimo

LA LEGGE "PIU' DAI, MENO VERSI"

Cos'è la legge più dai meno versi?

La legge 80 del 14 maggio 2005, che ha attuato il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, stabilisce che imprese e persone fisiche, enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso – e fino ad un valore massimo di 70.000,00€ - qualora questo sia stato oggetto di donazione nei confronti di soggetti no-profit riconosciuti. Questa legge ha segnato una grande rivoluzione nel sistema delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato Italiano, riconoscendo allo stesso tempo l'importanza fondamentale degli enti no profit, quali motori di sviluppo e coesione sociale.



...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Quali sono i soggetti beneficiari delle deduzioni?

- Le persone fisiche soggette all'IRPEF
- Gli enti soggetti all'IRES

Quali possono essere i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali?

- Le Onlus (comprese le Onlus di diritto e quelle parziali)
- Le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell'apposito registro nazionale
- Le Fondazioni e le Associazioni riconosciute, che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paseaggistico



...LA LEGGE "PIU' DAI MENO VERSI"

Come devono essere effettuate le erogazioni liberali?

Per fruire delle agevolazioni fiscali concesse dalla legge, è necessario presentare ricevuta della donazione, che deve essere effettuata attraverso sistemi di pagamento documentabili (bollettino postale, bonifico bancario, assegno bancario, carta di credito o domiciliazione bancaria).



L. 80/2005 + DAI – VERSI: MAGGIORI Per l'ente beneficiario: ADEMPIMENTI

- 1- la tenuta delle scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dai fatti di gestione;
- 2-la redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Per il donatore:

- 1- attenzione al superamento dei limiti di deducibilità
- 2 attenzione alla natura del soggetto destinatario della liberalità

Sanzioni: dal 200% al 400% della maggiore imposta in solido tra beneficiario e donatore



ESEMPIO SECONDO LA **DISCIPLINA A**:

Art. 15 TUIR, CON POSSIBILITA' DI **DETRARRE** IL 24% PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 2.065,83

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA B:

Art. 14 L. 80/05, CON LA POSSIBILITA' DI **DEDURRE** NEL LIMITE MINORE TRA IL 10% DEL REDDITO E € 70.000

IPOTESI A IPOTESI B

Reddito complessivo	25.000,00	25.000,00
Erogazione	2.000,00	2.000,00
Deduzione	0	2.000,00
(minore tra il 10% del reddito e €70.00	00)	
Reddito imponibile	25.000,00	23.000,00
Aliquota di imposta marginale	24,6%	27,00%
Imposta lorda	6.150,00	5.610,00
(15.000- 23%= 3.450 10.000-27%= 3	2.700)	
Detrazione	480,00	0
(24% dall'erogazione fino a un max €	2.065,83)	

5670,00



Imposta netta

5.610,00

ESEMPIO SECONDO LA **DISCIPLINA A**:

Art. 15 TUIR, CON POSSIBILITA' DI **DETRARRE** IL 24% PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 2.065,83

ESEMPIO SECONDO LA

DISCIPLINA B:

Art. 14 L. 80/05, CON LA POSSIBILITA' DI **DEDURRE** NEL LIMITE MINORE TRA IL 10% DEL REDDITO E € 70.000

IPOTESI A IPOTESI B

Reddito complessivo	40.000,00	40.000,00
Erogazione	2.000,00	2.000,00
Deduzione	0	2.000,00
(minore tra il 10% del reddito e €70.000)		
Reddito imponibile	40.000,00	38.000,00
Aliquota di imposta marginale	28,8%	24,8%
Imposta lorda	11.520,00	9.950,00
(15.000- 23%= 3.450 10.000-27%= 2.70	00)	
Detrazione	480,00	0
(24% dall'erogazione fino a un max € 2.00	65,83)	
(24% dall'erogazione fino a un max € 2.00	65,83)	

<u>Imposta netta</u> 11.040,00 9.950,00



CONCLUSIONE

Fino a un reddito di € 20.658,28 le due normative presentano lo stesso limite massimo di deduzione ma conviene continuare a scegliere la normativa del dpr 917/86 per le minori responsabilità del sistema sanzionatorio.

Per un reddito > di 20.658,28€ fino a 700.000€ la normativa + Dai - Versi è più fiscalmente vantaggiosa.

Per un reddito da 700.000€ a 3.500.000€ la normativa + Dai - Versi presenta sempre il limite massimo di deduzione pari a 70.000€ più alto di quello previsto dal dpr 917/86

Per redditi superiori a 3.500.000€ la normativa + Dai – Versi non è attrattiva perché il tetto massimo di deduzione è sempre di 70.000€ per i grandi contribuenti.

1.A.LE DONAZIONI ALLE ONLUS DI DENARO

1.A.2 - IMPRESE

Art.100 c.2) lettera h DPR 917/86 Oneri di utilità sociale

DONATORI: titolari di reddito d'impresa (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale)

BENEFICIARI: Onlus (e anche Fondazioni e Associazioni e Comitati per iniziative umanitarie, sia laiche che religiose, nei Paesi non appartenenti al Terzo Mondo)



Ci sono due possibilità:

- DISCIPLINA A: In base alla normativa del D.P.R. 917/86 è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 2065,83€ o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato.
- 2. DISCIPLINA B: In base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000€ annui.

Trattandosi di una deduzione, l'effetto dell'agevolazione è sull'ammontare del reddito dichiarato, su cui si calcola l'IRES secondo l'aliquota fissa del 27,50%

ESEMPIO SECONDO LA DISCIPLINA A:

Art. 100 comma 2 del DPR 917/86

Il reddito ante imposte è di € 800.000 il versamento IRES dovuto, applicando l'aliquota unica del 27,50% corrente, è di € 220.000. Poniamo che l'impresa abbia effettuato una donazione di € 16.000 (come tale rientrante nel limite del 2% del reddito). Portando interamente in deduzione la donazione, il reddito imponibile si riduce a 784.000, e il versamento IRES dovuto scende a € 215.600.

Il risparmio sul versamento di imposte è di € 4.400.

Quindi, più di un quarto della donazione che l'impresa ha effettuato è restituita dal fisco.



Reddito ante imposte	800.000
Aliquota IRES	27,50%
Imposta IRES	220.000
Donazione effettuata	16.000
Entità massima della deduzione	16.000
Reddito ante imposte	
con deduzione della donazione	784.000
Imposta IRES lorda	215.600

Riduzione netta dell'imposta 4.400



ESEMPIO SECONDO LA *DISCIPLINA B* + *DAI* - *VERSI*:

Il reddito ante imposte è di € 800.000. Il versamento IRES dovuto, applicando l'aliquota unica del 27,50% corrente, è di € 220.000. Poniamo che l'impresa abbia effettuato una donazione di € 80.000,00 (come tale rientrante solo nel limite del 10% sul reddito e non per i 70.000). Portando in deduzione la donazione (solo per i 70.000), il reddito imponibile si riduce a € 730.000,00 e il versamento IRES dovuto scende a € 200.750.

Il risparmio sul versamento di imposte è di € 19.250.

Più di un quarto della donazione che l'impresa ha effettuato è restituita dal fisco.

Reddito ante imposte	800.000,00
Aliquota IRES	27,50%
Imposta IRES	220.000,00

Donazione effettuata 80.000,00

Entità massima della deduzione 70.000

Reddito ante imposte 730.000,00

Imposta IRES lorda 200.750,00

Riduzione netta dell'imposta

19.250,00



ESEMPIO DI RICEVUTA

ONLUS che può far applicare la deducibilità ex art 14 D.L. 35/05 Carta intestata dell'associazione

Data	
Ricevuta N. /ANNO	
L'Associazione ne legale pro tempore de odierna / (altra data anteriore)	ella persona del suo rappresentante ichiara di aver ricevuto in data
Euro (in cifre)(in lettere)	
tramite	
Assegno bancario nº	
Bonifico su C.C. Bancario nº	
Accredito in C.C. Postale nº	
Da:	
Nominativo	
Indirizzo	
capcittà	
C.F. o P.IVA	
L'Associazione	ritta alla Sezione Provinciale di
In quanto Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone detrarre o dedurre le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come converti DPR 917/86). L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilar	to da L 80/05; art 100, c 2, lett h, oggettivi richiesti dalle normative
	Firma e timbro
	(per l'Associazione)
Esente da hollo ai sensi dell'art 8, c 1, L 266/91. Oppure se Oplus esente da hollo	ai sensi dell'art 17 D Los 460/97

1.B DONAZIONI ALLE ONLUS - PERSONALE DIPENDENTE

Art. 100 c. 2) LETTERA i DPR 917/86 – PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO UTILIZZATO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI EROGATI A FAVORE DI ONLUS

DONATORI: titolari di reddito d'impresa (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale) con personale dipendente assunto a tempo indeterminato.

BENEFICIARI: Onlus

AMMONTARE AGEVOLATO: 5Xmille dell'ammontare complessivo delle spese per lavoro dipendente

AGEVOLAZIONE: deduzione del reddito

MODALITA' DI EROGAZIONE: il personale dipendente a tempo indeterminato è utilizzato per prestare servizi a favore di Onlus



In entrambi i casi, sia per le persone fisiche che giuridiche:

- Le <u>agevolazioni</u> fiscali <u>non</u> sono <u>cumulabili</u> tra di loro,

- <u>Conservare</u> sempre la <u>ricevuta</u>, postale o bancaria, della donazione.



1.C. DONAZIONI ALLE ONLUS DI BENI

Art. 13 c. 3 – D.LGS 460/97 –

DONATORI: titolari di redditi d'impresa

BENEFICIARI: Onlus

AMMONTARE AGEVOLATO: le donazioni di beni aventi un costo specifico di acquisto o produzione dei beni complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa (ovviamente, in presenza di un risultato d'impresa negativo, l'agevolazione spettante sarà pari a "zero")

AGEVOLAZIONE: la donazione di beni di propria produzione o scambio non è considerata un ricavo. I beni così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione iva e non sono considerati omaggi con conseguente detraibilità dell'iva assolta sugli acquisti

MODALITA' DI EROGAZIONE: consegna fisica

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RICEVENTE: l'ente deve predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a quanto riportato sul ddt dell'impresa che ha donato. L'ente non può immetterli nuovamente sul mercato

1.D. DONAZIONI ALLE ONLUS DI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI

Art. 13 c. 2 – D.LGS 460/97 –

DONATORI: titolari di reddito d'impresa diretti all'attività di produzione/commercializzazione di prodotti alimentari o farmaceutici(le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale)

BENEFICIARI: Onlus

AMMONTARE AGEVOLATO: nessun limite

AGEVOLAZIONE: la donazione di prodotti di propria produzione che vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS non è considerata ricavo. I bene così erogati vengono considerati distrutti anche ai fini della presunzione di cessione ai fini Iva e non omaggi con conseguente detraibilità dell'Iva assolta sugli aquisti

MODALITA' DI EROGAZIONE: consegna fisica

predisporre una dichiarazione sostitutiva in atto notorio per attestare la natura, qualità e quantità dei beni ricevuti, che devono corrispondere a quanto riportato sul ddt dell'impresa che ha

Anche per i beni , se più convenienti si possono adottare i limite della legge "più dai meno versi", con l'accortezza che per determinare il valore dei beni donati bisogna rifarsi alle condizioni mediamente applicate dal mercato o da una perizia (nel caso di beni particolari o specifici). In caso si opti per questa soluzione che solitamente è più conveniente in termini di beneficio fiscale per chi dona e di minori oneri documentali in merito alla natura e qualità dei beni donati, è necessario che l'ente che li riceve in dono tenga la contabilità e rediga il bilancio.

1.E. DONAZIONI ALLE ONLUS DI IMMOBILI E CREDITI

Non sono previste agevolazioni fiscali particolari per il donante ai fini delle imposte dirette.

2. DONAZIONI PER LA RICERICA SCIENTIFICA Art. 10 lett. L quater e o D.L. 35/2005 art. 14 co. 1 e art. 1 co. 353 L. 266/2005

DONATORI: persone fisiche e tutte le società e tutti gli enti soggetti all' Ires.

BENEFICIARI: Università e Fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici, Fondazioni e Associazioni private riconosciute e aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuato con appositi dpcm.

AMMONTARE AGEVOLATO: qualsiasi importo erogato AGEVOLAZIONE: deducibilità dal reddito del donatore MODALITA' DI EROGAZIONE: nessuna in particolare, ma per ogni pagamento superiore a 2.500€ deve essere effettuato con modalità tracciabili.



3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 10 c.1) lettera g DPR 917/86 -

DEDUZIONE IRPEF PER LE ONG

DONATORI: tutte le persone fisiche

BENEFICIARI: ONG ossia organizzazioni non governative che svolgono attività nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Tali organizzazioni sono anche Onlus di diritto, quindi le persone fisiche possono scegliere se adottare questa deduzione o la detrazione d'imposta.

AMMONTARE AGEVOLATO: 2% del reddito complessivo dichiarato

AGEVOLAZIONE: deduzione dal reddito.

MODALITA' DI EROGAZIONE: nessuna in particolare, ma per ogni pagamento superiore a 2.500€ deve essere effettuato con modalità tracciabili.



3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO Art. 100 c. 2) lettera a –

DEDUZIONI IRES PER LE PERSONE GIURIDICHE

DONATORI: titolari di reddito d'impresa (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale)

BENEFICIARI: persone giuridiche (associazioni riconosciute, fondazioni) che operano esclusivamente nei settori dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nonché le ong.

AMMONTARE AGEVOLATO: 2% del reddito d'impresa senza limiti

AGEVOLAZIONE: deduzione dal reddito.

MODALITA' DI EROGAZIONE: nessuna in particolare, ma per ogni pagamento superiore a 2.500€ deve essere effettuato con modalità tracciabili.



3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 10 c.19) lettera I DPR 917/86 –
DEDUZIONE IRPEF PER LE EROGAZIONI ALL'ISTITUTO PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO

DONATORI: tutte le persone fisiche

BENEFICIARI: istituto centrale per il

sostentamento del clero

AMMONTARE AGEVOLATO: sino a 1032.91€ di importo donato

AGEVOLAZIONE: deduzione dal reddito.

MODALITA' DI EROGAZIONE: nessuna in particolare, ma per ogni pagamento superiore a 2.500€ deve essere effettuato con modalità tracciabili.



3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art.15 c.1) lettera i-ter – DPR 917/86 – DETRAZIONE IRPEF PER LE EROGAZIONI ALLE SOCIETA' E ALLE A.S.D.

DONATORI: tutte le persone fisiche

BENEFICIARI: Associazioni e Società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al CONI

AMMONTARE AGEVOLATO: sino a 1.500€ di importo donato

AGEVOLAZIONE: detrazione di imposta 19%.

MODALITA' DI EROGAZIONE: mezzi di pagamento tracciabili (istituti di credito, c/c postali, carte di credito).

3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art.15 c.1) lettera i-quater – DPR 917/86 – Art. 147 DPR 917/86 DETRAZIONE IRPEF PER LE EROGAZIONI ALLE A.P.S.

DONATORI: tutte le persone fisiche e tutti gli enti non commerciali soggetti all'Ires (associazioni, enti religiosi. Fondazioni)

BENEFICIARI: Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai registri provinciali, regionali e nazionali

AMMONTARE AGEVOLATO: sino a 2065,83€

AGEVOLAZIONE: detrazione d'imposta 19%

MODALITA' DI EROGAZIONE: mezzi di pagamento tracciabili (istituti di crediti, c/c postali, carte di credito)



3. DONAZIONI VERSO ALTRE TIPOLOGIE DI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 100 c.2) lettera L – DPR 917/86 – DEDUZIONE IRES PER LE EROGAZIONI ALLE A.P.S.

DONATORI: titolari di reddito d'impresa (le società o gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali)

BENEFICIARI: Associazioni di promozione sociale regolarmente iscritte ai registri provinciali, regionali e nazionali

AMMONTARE AGEVOLATO: 2% del reddito d'impresa dichiarato ovvero 1549,37€

AGEVOLAZIONE: deduzione del reddito imponibile della maggiore somma tra 2% del reddito d'impresa dichiarato e 1549,37€

MODALITA' DI EROGAZIONE: nessuna in particolare, ma per ogni pagamento superiore a 2.500€ deve essere effettuato con modalità tracciabili.



4. 5XMILLE

Il 5 per mille può essere destinato al sostegno delle seguenti finalità:

- Enti del volontariato di cui alla Legge 266/1991
- Onlus organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 del D.Lgs 460/1997)
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (art.7, commi da 1 a 4, legge 383/2000)
- <u>Associazioni riconosciute</u> che operano nei settori indicati dall'art.10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/1997
- <u>Fondazioni riconosciute</u> che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs 460/1997
- <u>Finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università</u>
- Finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
- Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23, comma 46, del D.L. 98/2011

La scelta è a discrezione del cittadino-contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi.



...ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL 5XMILLE ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

COME E QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA:

La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro una scadenza stabilita, direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fiscoline – o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico "Domanda 5 per mille" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per l'anno 2014 la domanda si presenta dal 21/03 al 07/05/2014. entro il 30/06 va inviata la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.



...ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL 5XMILLE ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La domanda deve essere presentata anche dai soggetti che già hanno prodotto analoga domanda per essere iscritti negli elenchi relative agli anni precedenti.

A fronte della domanda di iscrizione correttamente presentata ed accolta dal Sistema, verrà rilasciata un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, l'indicazione della denominazione e della sede del soggetto iscritto come risulta negli archivi dell'agenzia tributaria.



...ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE AL 5XMILLE ENTI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI:

L'elenco degli enti del volontariato e quello delle associazioni sportive dilettantistiche sono formati sulla base delle domande di iscrizione validamente presentate ed accolte dal Sistema e non successivamente annullate dagli interessati.


Gli elenchi degli enti iscritti vengono pubblicate dall'Agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede



IMPRESA SOCIALE

Non sono previste particolari agevolazioni ai fini delle imposte dirette e indirette fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle leggi specifiche (impresa sociale Onlus, Cooperativa sociale, etc.)

IMPOSTE INDIRETTE





D.Lgs 346/90 IMPOSTA SUCCESSIONI DONAZIONI

- 1. Non sono soggette a imposta i trasferimenti a favore dello Stato, regioni, provincie e comuni, né quelli a favore di enti pubblici e fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L.23 dicembre 1998, n. 461.
- 2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazione o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel co.1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.
- 3. Nei casi di cui al co. 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o dalla donazione o dall'acquisto del legato, di aver impiegato i beni o diritti ricevuto o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali alla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.
- 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità per gli enti pubblici esteri e per le fondazioni e associazioni costituite all'estero.
 - 4.bis Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici



LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE

In uno scenario complessivo di riduzione di contributi pubblici, le associazioni di volontariato non devono dimenticarsi di una forma di finanziamento e di sviluppo.

La devoluzione dei premi non riscossi nei concorsi a premio

Nei concorsi a premio, premi, non richiesti e non assegnati, diversi da quelli rifiutati, sono devoluti a organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10 del D.Lgs 04/12/97 n. 460